



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: adv

Roma, 19 GEN. 2017

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Parma
Viale Mentana, 15
43121 Parma (PR)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 308/2016_Incompatibilità_iscrizione all'albo e titolarità di impresa individuale in concordato preventivo

Con riferimento al quesito ricevuto in data 26 ottobre u.s., con il quale si chiede di sapere se possa essere accolta la richiesta di iscrizione all'albo da parte del soggetto titolare di una ditta individuale in concordato preventivo omologato, si osserva quanto segue.

La previsione di casi di incompatibilità con l'esercizio della professione trova giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione agli interessi di ordine generale, la piena autonomia ed efficienza della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; in tale prospettiva i casi di incompatibilità sono quelli relativamente ai quali si individua l'idoneità degli stessi a influenzare in maniera determinante l'indipendenza, l'onorabilità e l'imparzialità del professionista. Sul punto, si fa presente che l'articolo 4 del d.lgs. 139/2005 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui.

Dunque, posto che l'esercizio di attività di impresa individuale per conto proprio è incompatibile con l'esercizio della professione, le Note interpretative del CNDCEC¹ hanno chiarito che l'attività d'impresa "per essere ritenuta incompatibile, deve essere concretamente svolta. Tutte le volte in cui l'iscritto assuma una mera qualifica imprenditoriale ma di fatto non eserciti una connessa attività non potrà trovarsi in una situazione di incompatibilità". A tal fine, nelle citate Note sono individuati alcuni elementi diretti a verificare sostanzialmente ed incontrovertibilmente che non vi sia stato l'esercizio concreto dell'attività imprenditoriale (ad es. posizione CCIAA inattiva, connessa ad assenza di costi e ricavi; posizione IVA inattiva; posizione CCIAA e IVA attiva, ma assenza di costi e ricavi ed investimenti indispensabili; assenza di luogo di svolgimento dell'attività, se necessario; autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rilasciati da terzi a

¹ CNDCEC, "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", ult. agg. marzo 2012, par. 3, pag. 12 e ss.

titolo di prova). Come indicato nelle Note, tali elementi, indicati in modo non esaustivo, devono valutarsi quali eventuali elementi probatori nel loro complesso.

Tanto premesso, dalla situazione descritta nel quesito emerge che, mentre al liquidatore è stato attribuito ogni compito afferente alla liquidazione dei beni, il soggetto debitore risulta essere "titolare di ogni atto amministrativo d'impresa finalizzato alla liquidazione". Orbene, tale circostanza non può che configurare un concreto esercizio dell'attività di impresa.

Del tutto condivisibile appare, pertanto, l'orientamento dell'Ordine nel senso di poter accogliere allo stato attuale, da parte del soggetto interessato, esclusivamente una istanza di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34, co. 8, del d.lgs. 139/2005.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 